

COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E COMMERCIO Sportello Unico per l'Edilizia

Protocollo di riferimento n. 2423 Aviano, data della sottoscrizione digitale

Oggetto: Certificazione di destinazione urbanistica di terreni ai sensi dell'art. 30 del

D.P.R. 06.06.2001, nr. 380.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- · VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTA la domanda presentata in data 27/01/2023 dalla Sig.ra CIGANA Dott.ssa SILVIA, in qualità di P.O. U.O.S. Patrimonio - Espropri del COMUNE DI PORDENONE - Corso Vittorio Emanuele II n.64 - Pordenone (PN);

CERTIFICA

che il terreno sito in questo comune e distinto in catasto come di seguito riportato, è posto, a norma del vigente P.R.G.C., approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 99/2001 e sue successive varianti, in :

Sez. A FG. 59 Mappale 307:

Destinazione urbanistica:

- Zone A.0.1 Di interesse storico soggette a restauro (93.28%)
- Zone A.0.2 Di interesse storico soggette a conservazione tipologica (6.72%)

Vincoli:

Aree private soggette a vincolo storico artistico (100.00%)

Zone di recupero :

 Mappale ricadente all'interno delle zone di recupero individuate ai sensi della Legge n. 457 del 05.08.1978, con Delibera di C.C. n. 346 del 22.12.1978 e Delibera di C.C. n. 50 del 04.03.1985 (99.91%)

Pericolosità:

• Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (100.00%)

Le prescrizioni urbanistiche relative alle zone predette sono quelle indicate nell'allegato stralcio delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..



Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia la presente certificazione in carta semplice ai sensi del punto 16 Tab. All. B) al D.P.R. 642/72.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA Geom. Daniele Santarossa

sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

SD/BBS / Predisposto in data 01.02.2023, modificato il 06.02.2023 su ordine del responsabile del provvedimento finale

COMUNE DI AVIANO

Piazza G. Matteotti, 1, 33081 AVIANO (PN) - Telefax 0434/666515 - Cod. Fisc. e P.IVA 00090320938

Responsabile del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Commercio: Geom. Daniele Santarossa (tel. 0434 666543) Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Geom. Silvana Boschian B. (tel. 0434 666509)

Orari di ricevimento del pubblico del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Martedì - dalle ore 8.45 alle ore 13.30

Mercoledi - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Giovedi - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Venerdi - dalle ore 10.00 alle ore 12.30

N.B.: Al fine di evitare lunghe attese è consigliato fissare telefonicamente un appuntamento con l'incaricato dell'istruttoria.

e-mail: urbanistica@comune.aviano.pn.it PEC: comune.aviano@certgov.fvg.it

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse al procedimento in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aviano nella persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente.

Pag. 2 di 11



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. (STRALCIO)

Art. 26 - Zone A - Disposizioni generali

Definizione e finalità

1. Sono costituite dalle parti di territorio interessate da ambiti ed edifici di interesse storico-monumentale, storico-architettonico e storico-ambientale, comprese le aree libere e gli edifici di formazione recente interclusi o contigui agli ambiti storici, che ne costituiscono la naturale integrazione. Il PRGC prevede la conservazione e il recupero degli edifici ed elementi di interesse storico, nonché la riqualificazione e la ricomposizione degli ambiti corrispondenti, con l'obiettivo di migliorarne la qualità insediativa e ambientale e di preservarne e valorizzarne i valori e i caratteri storici costitutivi. Finalità, obiettivi, destinazioni d'uso e modalità di intervento disposti per le zone omogene A trovano applicazione a far data dall'adozione della var. n. 37 al PRGC (02.06.2000).

Destinazioni d'uso

- 2. Le destinazioni d'uso in generale consentite, purché congruenti con la tipologia e le caratteristiche storico-architettoniche dei singoli edifici e del contesto, sono:
- residenza;
- attività alberghiere e ricettivo-complementari;
- attività direzionali;
- attività commerciali al dettaglio di superficie di vendita (Sv) non superiore a 400 mq, collocabili solo al piano terra nel caso di beni tutelati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004;
- servizi e attrezzature collettive, pubbliche e di interesse pubblico;
- servizi.

In tutte le zone A sono consentite la modifica del numero delle unità immobiliari, purché essa sia compatibile con le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici di interesse storico, e altre attività di interesse pubblico o privato che, per le loro caratteristiche, siano compatibili, dal punto di vista urbanistico e ambientale, con il contesto residenziale e urbano


Per tutto il patrimonio edilizio esistenze sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

È consentito il mantenimento dei ricoveri zootecnici di limitate dimensioni, con un massimo di 30 mq di superficie coperta, (piccole stalle, conigliere, pollai, ecc., con l'esclusione dei suini), funzionali all'economia familiare e all'autoconsumo, purché siano compatibili con la residenza e abbiano una distanza minima di 5 m dagli edifici residenziali.

Per gli allevamenti zootecnici esistenti, gli interventi consentiti devono avvenire senza aumento del numero dei capi allevati o cambio di specie allevata.

Modalità e categorie di intervento

- 3. L'attuazione delle previsioni del PRGC avviene con intervento edilizio diretto, salvo che per le zone A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2, A.4 e A.0.5, soggette a piano attuativo.
- 3 bis. Laddove le Norme Tecniche di Attuazione fanno riferimento all'edificio, quest'ultimo corrisponde a quello indicato nell'elaborato 6.1 "Stato di fatto: edifici ed elementi di interesse storico" del P.R.G.C..
- 3 ter. Laddove le Norme Tecniche di Attuazione fanno riferimento alle caratteristiche storico-morfologiche dell'ambito, quest'ultimo si intende la sottozona in cui ricade l'immobile con i limiti indicati nella tav. 6.2 "progetto: specificazioni zonizzative zone A" del P.R.G.C.





3 quater. Laddove le Norme Tecniche di Attuazione fanno riferimento alle caratteristiche storicomorfologiche del contesto, questo deve essere individuato nella sottozona in cui ricade l'immobile, unitamente a tutte le altre sottozone A contigue e non separate da viabilità carrabile o pedonale e/o zone diverse dalla A, con riferimento alla tav. 6.2 "progetto: specificazioni zonizzative – zone A" del P.R.G.C.

4. Le categorie di intervento consentite (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, conservazione tipologica, ristrutturazione edilizia, ampliamento, nuova costruzione, demolizione senza ricostruzione) sono specificate nelle diverse sottozone in cui sono suddivise le zone A e sono riferite al grado di storicità degli edifici (di interesse storicostorico-architettonico storico-ambientale) monumentale, 0 е al conservazione/trasformazione. Poiché ogni sottozona è caratterizzata da una categoria di intervento prevalente, corrispondente agli edifici in essa presenti, ma nella sottozona vi possono essere anche pertinenze, edifici e talora parti di edificio che richiedono categorie di intervento diverse, la corrispondenza tra categoria di intervento e grado di storicità degli edifici è desumibile, in base alle norme, dall'analisi dello stato di fatto (elaborato n. 6.1 del PRGC), che fa parte integrante delle specificazioni zonizzative relative alle zone A (elaborato n. 6.2 del PRGC). In particolare, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, definita dalla legislazione regionale, essa non deve modificare le caratteristiche esterne e gli elementi costitutivi degli edifici di interesse storico.

Il restauro e risanamento conservativo, definito dalla legislazione regionale, deve conservare le stratificazioni che documentano la storia dell'edificio. Nel caso di parti profondamente alterate o recenti, è consentito il ripristino dei caratteri storici preesistenti.

La conservazione tipologica, definita all'art. 16 delle presenti norme, deve in particolare garantire la conservazione o il ripristino dei seguenti elementi tipologici e architettonici:

- gli elementi architettonici rilevanti individuati nell'analisi dello stato di fatto (elaborato n. 6.1 del PRGC);
- gli elementi morfologici e costruttivi tipici e prevalentemente costituitivi dell'edilizia storica rurale e urbana di Aviano: facciate in pietrame a vista o in intonaco di calce, copertura a falde con manto in coppi di laterizio, serramenti in legno, ballatoi e scale esterne in legno e pietra, elementi di finitura (stipiti, mensole, architravi, archi, parapetti, linde, grondaie e pluviali, camini, ecc.);
- serramenti in legno o altro materiale con cromatismi in linea con la tradizione locale.

La ristrutturazione edilizia, definita dalla legislazione regionale, è consentita negli edifici di formazione recente (classificati: A, B, C, D, nell'elaborato n. 6.1 del PRGC) e negli edifici di interesse storico-ambientale, che siano particolarmente degradati, caratterizzati da condizioni statico-costruttive precarie o che siano stati profondamente alterati (classificati: 1, 2, 3, 4, 5, nell'elaborato n. 6.1 del PRGC). In tal caso il progetto dovrà motivare le ragioni della ristrutturazione, specificando le parti da demolire e ricostruire. Dovranno essere comunque conservate o ripristinate le parti e gli elementi storici significativi (fronti principali, aperture, coperture, ecc.).

La ristrutturazione, l'ampliamento e la nuova costruzione devono rispettare i seguenti criteri:

- l'uso di forme volumetriche semplici, con facciate prive di aggetti, sporgenze, terrazze (a parte sporti di gronda o eventuali ballatoi e scale);
- l'uso, per le facciate e gli elementi in vista, di materiali tradizionali: intonaco a base di calce, bianco o a colori chiari per le facciate; pietre locali (o analoghe), mattoni, legno, rame, ferro, vetro trasparente per gli elementi architettonici e decorativi in vista, in base alle loro caratteristiche tipologiche;
- la copertura a spioventi, in manto di coppi tradizionali o tipo "unicoppo". Lo sporto di linda dovrà essere in legno, in armonia con le caratteristiche edilizie del luogo. Non sono ammesse le coperture piane, salvo quelle storicamente esistenti, che possono essere mantenute;
- la realizzazione, di norma, di aperture di forma rettangolare allungata in altezza, o comunque analoghe a quelle degli edifici del contesto storico e l'uso di serramenti e oscuramenti in legno verniciato. È consentito per i serramenti l'uso del ferro, dell'alluminio o del PVC verniciati. Le forme e i colori dovranno essere compatibili con le caratteristiche morfologiche e cromatiche del contesto storico.
- è vietata la realizzazione di nuovi porticati addossati a facciate che prospettano direttamente su spazi pubblici o di uso pubblico e in contrasto con le caratteristiche tipologiche del contorno edificato. Sono invece ammessi porticati posti all'interno del corpo di fabbrica.

Negli interventi di conservazione tipologica, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione,



qualora al piano terra sia prevista un'attività commerciale, è consentita l'apertura di vetrine su fronte strada, purché essa venga realizzata con forme, materiali e colori compatibili con l'edificazione storica.

La demolizione senza ricostruzione può riguardare edifici di formazione recente non compatibili o provvisori (classificati: C, D, nell'elaborato n. 6.1 del PRGC) e pertinenze di interesse storico-ambientale gravemente degradate o alterate (classificate: 1, 2, 3, nell'elaborato n. 6.1 del PRGC).

- 5. La realizzazione di nuove pertinenze, all'interno dei parametri edificatori previsti per le singole sottozone, è subordinata alle sequenti condizioni:
- che sia congruente con le caratteristiche morfologiche dell'edificazione storica e con l'impianto generale (a corte, a fronte, a pettine, a confine, ecc.) dell'ambito di intervento e del suo contesto;
- che sia previsto preliminarmente il recupero delle pertinenze storiche esistenti e che sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare al loro interno le esigenze richieste;
- che la superficie del lotto lo consenta;
- che sia corredata da un progetto generale di sistemazione del lotto;
- che venga realizzata con forme e materiali costruttivi congruenti con le caratteristiche degli edifici di interesse storico e del contesto.
- 6. Le recinzioni in muratura di pietrame o sasso esistenti devono essere conservate e, qualora siano parzialmente demolite o incomplete, devono essere integrate o ripristinate. La realizzazione di nuove recinzioni, qualora necessaria, deve utilizzare materiali e tecniche congruenti con quelle del contesto storico (muratura in pietrame o sasso, muratura intonacata, cancellate in ferro, rete metallica mascherata da siepe arbustiva o specie rampicante, portoni in legno).
- 7. Le aree verdi, i giardini e i parchi esistenti devono essere conservati, attraverso la manutenzione, la sostituzione, il miglioramento e il potenziamento degli individui, filari e nuclei arborei e arbustivi esistenti e attraverso la conservazione o il ripristino degli eventuali elementi archittettonici e di arredo di interesse storico (pavimentazioni, recinzioni, ecc.).

Parametri edificatori

8. I fabbricati, in caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione, devono attenersi alle distanze prescritte dal Codice civile.

In caso di nuova costruzione e sopraelevazione lungo strada le distanze minime sono quelle previste dalla normativa sismica.

Parametri urbanistici

9. I nuovi interventi di residenza devono prevedere la realizzazione di parcheggi stanziali nella misura minima di 1 mg per ogni 10 mc di costruzione.

Nelle zone in cui i nuovi interventi di residenza sono subordinati all'esecutività di un piano attuativo, il piano attuativo deve prevedere obbligatoriamente (fatte salve le eventuali ulteriori necessità che esso ravviserà) la dotazione dei parcheggi di relazione, nella misura minima di 3,5 mg/abitante, al fine di consentire le condizioni di sosta all'interno dell'ambito.

I nuovi interventi che prevedano spazi da destinare ad attività direzionali e commerciali devono comprendere aree per parcheggio nelle seguenti misure:

a) attività direzionali:

parcheggi stanziali: 1 mq x 10 mc di costruzione;

- parcheggi di relazione: 80 mq x 0.01 Su;

b) alberghi:

- parcheggi stanziali e di relazione: 1 posto macchina per camera;

c) ristoranti:

- parcheggi stanziali e di relazione: 1 posto macchina ogni 10 mq di sala da pranzo;
- d) attività commerciali: parcheggi stanziali e di relazione secondo il loro tipo e dimensione, in conformità alle disposizioni regionali in materia e utilizzando le riduzioni previste.

Le superfici a parcheggio previste, qualora non possano essere realizzate all'interno del lotto di pertinenza per insufficienza di spazio o per particolare conformazione degli edifici storici, possono essere reperite in aree contermini o limitrofe, in conformità alle disposizioni regionali in materia.

Criteri per la progettazione edilizia

10. Il progetto di un intervento edilizio o di un piano attuativo, che riguardi un ambito compreso nelle zone A, deve essere predisposto secondo la procedura e i criteri di seguito descritti.





Il progetto, qualunque siano l'ambito su cui interviene all'interno delle zone A e le categorie di intervento per esso previste, deve essere basato su una rigorosa e dettagliata analisi dello stato di fatto, accompagnata da idonea documentazione fotografica, con l'individuazione della consistenza di tutti gli edifici e gli elementi esistenti e la descrizione del loro grado di storicità, del loro stato di conservazione e dei loro modi di utilizzazione. Per tale valutazione, il progetto deve partire dall'analisi dello stato di fatto di cui all'elaborato n. 6.1 del PRGC, perfezionando, integrando ed eventualmente correggendo i giudizi di valore in esso contenuti, attraverso un'analisi motivata della storia, del livello di conservazione/trasformazione e delle caratteristiche attuali degli edifici.

Qualora da tale analisi emerga la presenza di manufatti di formazione non recente che possono presentare un interesse storico, qualunque siano le categorie di intervento per essi previste, il progetto dovrà seguire il seguente percorso conoscitivo e progettuale, comprendendo gli elaborati di seguito riportati che risultino significativi per l'intervento:

- a) verifiche preliminari indirette, in quanto rivolte a ottenere informazioni da fonti esterne al bene, seppur riferite ad esso. Esse comprendono: raccolta delle fonti storiche disponibili (mappe, catasti, fotografie, documenti, ecc.); verifiche catastali, urbanistiche, normative di varia natura (vincolo storico-artistico, prescrizioni in zona sismica, reti tecnologiche, barriere architettoniche, prescrizioni di sicurezza, ecc.); raccolta di documentazione grafica esistente, utile a fini
- b) rilievo planoaltimetrico quotato, che deve possedere nella sua restituzione grafica un grado di affidabilità tale da proporsi come "fonte" di interpretazione del bene e non come commento critico, né come prefigurazione di scelte operative. L'attendibilità del rilievo, sotto la responsabilità del progettista, è condizione necessaria per la verifica e il controllo delle proposte progettuali. È opportuno che il rilievo comprenda un congruo intorno, per consentire, nelle successive fasi della progettazione, di avere a disposizione gli elementi informativi relativi al contesto:
- c) analisi diretta della consistenza materiale del bene, come conoscenza dei suoi elementi e materiali costitutivi, operando per successive disaggregazioni. Tale analisi va riversata sui grafici di rilievo e ordinata in apposite schede;
- d) analisi del degrado e dei dissesti. L'obiettivo dell'analisi deve essere quello di rilevare tutti i segni che testimoniano processi di degrado e di dissesto, in atto o già bloccati, per riuscire a comprenderne le cause e quindi a individuare i modi di arrestare o rimuovere il processo degenerativo. L'analisi va riportata sui grafici di rilievo e valutata in relazione o in apposite schede. Per casi specifici, potrà essere utile avvalersi di indagini strumentali;
- e) analisi storica, con lo scopo di descrivere gli eventi che hanno inciso sul bene, producendo effetti relativamente alla sua espressione materiale. Essa comprende le trasformazioni e addizioni fisiche eseguite nel tempo, i cambi di destinazione d'uso, i motivi dell'eventuale abbandono;
- f) definizione degli obiettivi e delle scelte del progetto, che è la parte più qualificante del progetto. Essa deve essere finalizzata a massimizzare le esigenze di conservazione e a rendere compatibili con esse i requisiti funzionali e ambientali richiesti, cercando di superare o mitigare la contraddizione tra innovazione e tradizione. Le scelte di progetto devono essere articolate per interventi, esplicitando e soprattutto "motivando" il tipo e il grado di trasformazione che essi
- q) il progetto di intervento, che, tenendo conto delle analisi, degli obiettivi e delle scelte motivate di progetto, indichi e descriva, in modo chiaro e leggibile, le varie operazioni e interventi da compiere. Il progetto deve indicare, con particolare campitura, gli elementi costitutivi oggetto di conservazione, rispetto agli interventi di trasformazione (elementi da demolire, sostituire, integrare, ripristinare) e rispetto alle nuove realizzazioni, con riferimento allo stato di fatto rappresentato nel rilievo.

Tutti i progetti (compresi quelli che prevedono interventi di trasformazione o di ristrutturazione) devono analizzare e documentare le componenti tipologiche, morfologiche, architettoniche e materiali dei manufatti di interesse storico, dimostrare la correttezza del tipo di intervento proposto rispetto alle qualità del manufatto e alle caratteristiche dei suoi elementi costruttivi e verificarne la congruenza nel contesto storico-insediativo.

Per gli interventi di ristrutturazione di manufatti privi di interesse storico o di formazione recente, di ampliamento e di nuova realizzazione, il progetto dovrà comunque essere corredato da un'analisi dell'ambito di intervento, del contesto in cui esso si inserisce e della sua evoluzione storica e dovrà dimostrare la congruenza della nuova organizzazione planivolumetrica nell'evoluzione e nell'attuale configurazione del contesto.



Il progetto, sia esso di conservazione, di trasformazione o di nuova costruzione, dovrà infine descrivere e motivare le scelte relative ai tipi, alle forme e ai materiali costruttivi utilizzati, e la loro congruenza o compatibilità, dal punto di vista architettonico e insediativo, con il contesto storico.

Prescrizioni particolari

- 11. Le reti e impianti tecnologici, che debbano essere realizzati all'interno di tali zone in conformità all'art. 92, devono di norma essere posti entro terra e, qualora ciò non sia possibile, ne dovrà essere mitigato l'impatto sull'ambiente attraverso adeguati interventi, compresa la formazione di schermi vegetali.
- 12. Gli interventi sulla viabilità (strade, marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) e di arredo urbano devono utilizzare tipi, forme e materiali congruenti con la tradizione locale e con il contesto storico e devono essere improntati ai criteri della essenzialità formale, della semplicità costruttiva e dell'uso, il più contenuto possibile, di materiali e colori diversi.

Sottozone

- 13. Le zone A, come individuano le specificazioni zonizzative del PRGC, sono articolate nelle sequenti sottozone:
- A.0.1 di interesse storico soggette a restauro;
- A.0.2 di interesse storico soggette a conservazione tipologica;
- A.0.3 di interesse storico soggette a trasformazione edilizia;
- A.0.4 di interesse storico a formazione recente;
- A.0.5 di interesse storico con piano attuativo vigente;
- A.0.6 di completamento storico.
- A.1.1 di villa Policreti, di interesse storico soggette a restauro;
- A.1.2 del colle San Giorgio, di interesse storico soggetta a restauro;
- A.1.3 del castello di Aviano, di interesse storico soggetta a restauro;
- A.2 del nucleo centrale, di interesse storico soggette a conservazione tipologica;
- A.4 dell'ex filanda, di interesse storico soggetta a trasformazione.

Art. 27 - Zone A.O.1 - di interesse storico soggette a restauro

Definizione e finalità

1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza di edifici di interesse storico-monumentale e storico-architettonico: edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; edifici lesionati dai sismi del 1976 e recuperati con l'art. 8 della L.R. 30/1977; altri edifici riconosciuti per le loro caratteristiche storico-monumentali o storico-architettoniche. Per esse il PRGC prevede, come categoria di intervento prevalente, il restauro e risanamento conservativo.

Destinazioni d'uso

- 2. Rispetto alle destinazioni d'uso previste dall'art. 26, in tale sottozona sono consentite le sequenti destinazioni d'uso:
- residenza;
- attività alberghiere e ricettivo-complementari;
- servizi e attrezzature collettive, pubbliche e di interesse pubblico.

Modalità e categorie di intervento

3. Per gli edifici di interesse storico-monumentale e storico-architettonico che caratterizzano tali zone, sono consentite la manutenzione ordinaria e sraordinaria e il restauro e risanamento conservativo, secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art. 26.

Parametri edificatori

4. Per gli edifici esistenti aventi destinazioni d'uso conformi al precedente punto n. 2, è consentita la realizzazione di nuove pertinenze, dell'altezza massima di due piani, per una sola volta sino a un massimo di 35 mq di superficie accessoria (Sa), secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art. 26.



Art. 28 - Zone A.O.2 - di interesse storico soggette a conservazione tipologica

Definizione e finalità

1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza di edifici di interesse storicoambientale. Per esse il PRGC prevede, come categoria di intervento prevalente, la conservazione tipologica.

Modalità e categorie di intervento

2. Per gli edifici di interesse storico-ambientale sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione tipologica, secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art. 26.

La ristrutturazione edilizia, la demolizione e l'ampliamento sono consentiti negli edifici di interesse storico-ambientale e negli edifici di formazione recente, qualora presenti, secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art. 26.

Parametri edificatori

- 3. È consentito l'ampliamento, per una sola volta sino a un massimo di 100 mc di Volume utile (Vu), degli edifici esistenti, al fine di:
- allungare il corpo di fabbrica, qualora sia opportuno ricostituire una tendenziale continuità del fronte edilizio, rispetto agli edifici contermini;
- aumentare la profondità o l'altezza del corpo di fabbrica, per motivate necessità di natura distributiva e igienico-sanitaria.

Tale ampliamento può essere consentito, purché:

- sia congruente con le caratteristiche storico-morfologiche dell'edificio, dell'ambito e del contesto:
- vengano rispettate la tipologia e la conformazione prevalente dell'edificio di interesse storico da ampliare e le caratteristiche architettoniche dei suoi fronti principali;
- venga contemporaneamente realizzato il recupero dell'edificio preesistente;
- la superficie del lotto lo consenta.
- 4. Per gli edifici di cui al punto n. 3, è consentita la realizzazione di nuove pertinenze, dell'altezza massima di due piani, per una sola volta sino a un massimo di 35 mg di superficie accessoria (Sa), secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art. 26.

Art. 87 - Tutele, vincoli e rispetti - Disposizioni generali

- 1. Il territorio del comune di Aviano è oggetto di tutela, nei suoi aspetti morfologici, paesaggistici, storici, ambientali. Esso non può essere soggetto a interventi di trasformazione, comprese le attività di estrazione o di asporto del terreno, se non espressamente previsti dalle norme sulle zone in cui è suddiviso.
- 2. In particolare sono oggetto di tutela gli elementi geomorfologici e idrologici (rilievi naturali, grotte, doline, sorgenti, terrazzi fluviali, ecc.), i manufatti e gli elementi storici (muri in pietrame e in sasso, tracciati viari di antica origine, ecc.), i siti e i resti archeologici.
- I siti di ritrovamento archeologico e in generale resti o tracce murarie di antiche strutture, affioranti, interrate o emergenti in occasione di scavi, devono essere tutelate e conservate. Eventuali interventi su tali strutture sono subordinate alla preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.
- 3. Oltre ai vincoli e rispetti individuati nelle norme sulle zone e gli elementi lineari di cui al titolo precedente, altri vincoli e rispetti operano sul territorio comunale, in riferimento a norme speciali, nazionali o regionali, in materia, sinteticamente descritti nel successivo articolo.

Art. 88 - Vincoli e rispetti

Vincolo idrogeologico

1. Il limite del vincolo idrogeologico è riportato nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici

I terreni compresi entro tale vincolo sono soggetti alle limitazioni d'uso di cui alle disposizioni di legge in materia.



Vincolo idraulico

- 2. I corsi d'acqua, demaniale e non, sono riportati nelle tavole 10/3.1 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie" e 10/3.2 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie" in conformità al disposto dell'art.15 comma 7 della L.R. 11/2015.
- 2 bis. Gli interventi sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 11/2015.
- È prevista la tutela degli ambiti a contatto dei corsi d'acqua, attraverso la formazione di una fascia di rispetto.
- 2 ter. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 523/1904, è vietata la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici all'esterno del centro abitato, come definito ai sensi dell' articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- 2 quater. Le attività che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904.

Vincolo paesaggistico

3. Le aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono riportate nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Le operazioni di trasformazione dei beni tutelati sono soggette a specifica autorizzazione, di competenza comunale o regionale secondo le disposizioni regionali in materia.

Vincolo di inedificabilità di boschi percorsi da incendi

4. Nelle aree boscate danneggiate o distrutte dal fuoco, è vietato, per un periodo non inferiore a 20 anni, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti. Tali zone e per il periodo predetto non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'evento predetto.

Vincolo storico-artistico

5. Gli edifici, con le relative aree di pertinenza, soggetti a vincolo storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono riportati nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli; area comunale" e nell'elaborato n. 6.1 del PRGC "Progetto: specificazioni zonizzative - Ambiti di interesse storico e zone A".

Le operazioni sui beni tutelati sono sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.

Fasce di rispetto ferroviario

6. Le fasce di rispetto ferroviario sono riportate nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli"

I tracciati ferroviari sono protetti da una fascia di rispetto inedificabile della profondità di 30 m, misurata in proiezione orizzontale dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dalla Direzione ferroviaria competente.

Fasce di rispetto di infrastrutture energetiche, depuratori

7. Le infrastrutture energetiche (elettrodotti, metanodotti), i depuratori e i punti di captazione idrica sono riportati nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Lungo i tracciati delle infrastrutture energetiche e dei relativi impianti e in corrispondenza dei depuratori è escluso ogni intervento edilizio e infrastrutturale, secondo modalità ed entro fasce di rispetto stabilite dalle disposizioni di legge in materia.

Servitù e vincoli militari

8. Le aree soggette a servitù e vincoli militari sono riportate nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Al loro interno devono essere rispettate le limitazioni previste dalle disposizioni di legge in materia e gli eventuali interventi devono essere autorizzati dall'Autorità militare competente.

9. Stralciato



Tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale

10. Il rovere in frazione di Castello, individuato nell'inventario regionale dei monumenti naturali e soggetto al vincolo di monumento naturale, è riportato nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Per lo stesso devono essere rispettate le limitazioni previste dalle disposizioni di legge in materia e gli eventuali interventi devono essere autorizzati dall'Autorità pubblica competente.

Fascia di rispetto della zona per servizi ed attrezzature collettive (servizi tecnologici - ripetitori località Castaldia)

11. L'ambito di rispetto è individuato nelle tavole del PRGC. All'interno della fascia non sono ammessi la costruzione o l'ampliamento di edifici di abitazione e di edifici destinati a luoghi di lavoro o a servizi pubblici in cui sia prevedibile la permanenza umana per più di quattro ore al giorno per persona.

Fascia di protezione acustica limitrofa ai confini aeroportuali

12. La fascia di protezione acustica limitrofa ai confini aeroportuali con valori rilevati di L_{VA} compresi tra 60 dB(A) e 75 dB(A) è individuata nella Tavola 1 del Vigente P.R.G.C..

In tale fascia non sono ammessi nuovi edifici residenziali.

Gli altri insediamenti ammessi nelle singole zone territoriali omogenee (ZTO) sono vincolati alla preventiva adozione di adequate misure di isolamento acustico.

Negli edifici residenziali esistenti sono ammessi tutti gli interventi contemplati dalla normativa delle singole zone territoriali omogenee. È prevista inoltre, anche con l'eventuale contributo regionale di cui all'art.37 della L.R. 18.06.2007, n.16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", la possibilità di realizzare interventi di risanamento acustico come dettati dalla normativa in generale e dall'art.39 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose in particolare.

Art. 93 - Disposizioni generali

Definizione

- 1. Le presenti norme sono conseguenti alla sintesi dei seguenti studi e strumenti di pianificazione:
- della relazione geologica allegata al P.R.G.C. e delle relative integrazioni introdotte con successive varianti al P.R.G.C. adottate/approvate;
- dello studio di Microzonazione Sismica di Iº Livello del territorio comunale (approvato il 20.07.2015 da parte della preposta Commissione Tecnica di cui all'art. 5 – comma 7 – dell'O.P.C.M. 3907/2010 insediata presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- dal Progetto di Prima Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (P.A.I.L. – Comitato Istituzionale del 19.11.2015 – Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015) redatto dall'Autorità di Bacino, progetto approvato con D.P.C.M. del 28.06.2017 (Gazzetta Ufficiale n.252 del 27.10.2017);
- delle "Linee guida per le aree soggetta a pericoli naturali" allegato alla deliberazione del C.C. n.23 del 21.03.2013.
- della nota della Direzione Centrale Ambiente-energia e politiche per la montagna prot. 2998 del 25.01.2013 (registrata al Prot. n.2155 del Comune di Aviano il 28.01.2013).

Tali studi hanno individuato nel territorio comunale le aree soggette a rischio sismico, idrogeologico, idrografico e geologico.

Tutte le aree, cui le prescrizioni fanno riferimento, sono sintetizzate nelle tavole:

- 10/1.1 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";
- 10/1.2 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";
- 10/2.1 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/2.2 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/3.1 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie";
- 10/3.2 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie";
- 10/4.1 "Pericolosità e rischio geologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/4.2 "Pericolosità e rischio geologico: prescrizioni edificatorie".



Prescrizioni

2. Tutti i progetti che prevedano l'interazione con i terreni e il loro assetto geologico, idrogeologico e morfologico devono osservare le disposizioni delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009, delle Norme di Attuazione del P.A.I.L. e delle disposizioni in termini di rischio geologico e idraulico contenute nel Regolamento per la mitigazione del rischio geologico e idraulico allegato al P.A.I.L.

Le norme del P.A.I.L. assumono carattere sovraordinato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni locali.

Per quanto previsto dalla normativa sopracitata e sulla specificità sismica, idrogeologica, idrografica e geologica delle varie aree individuate dalla cartografia, si evidenziano le prescrizioni da seguire per interventi su ogni singola area.

Le prescrizioni di cui i successivi articoli, prevalgono sulla "disciplina delle zone e degli elementi lineari", di cui al titolo II delle presenti norme.

3. Rinvio dinamico: il richiamo a leggi e regolamenti e atti normativi contenuti nel presente capo, si deve intendere come effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo quindi delle modifiche e integrazioni che possono intervenire successivamente alla loro emanazione e alla definizione del presente capo III.

Art. 94 - Definizioni e finalità

- 1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Elementi essenziali per la riduzione del rischio sismico sono gli studi di Microzonazione Sismica (MS).
- 2. La Microzonazione Sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma.

Lo studio di Microzonazione Sismica è costituita dai seguenti elaborati:

Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT_MS) in scala 1:10.000 che evidenzia gli elementi litologici, gli elementi di instabilità, gli elementi tettonico strutturali e gli elementi geologici e idrogeologici;

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:10.000 che evidenzia le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello (zone stabili suscettibili di amplificazioni locali) e terzo livello (Zone di attenzione per instabilità);

Costituiscono inoltre elaborati di Piano i Rapporti geologici, geotecnici e sismici prodotti in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali. Restano valide, per quanto non in contrasto con le presenti norme e le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009, le conseguenti disposizioni contenute nelle N.TA. riferite alle singole aree/comparti e le prescrizioni geologico-geotecniche e sismiche espresse, che devono essere rispettate in sede di pianificazione attuativa.

Art. 96 - Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Definizioni

1. Sono le zone dove sono attese amplificazioni del moto sismico dovute alla litostratigrafia e alla morfologia locale perimetrati nelle tavole 10/1.1 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie" e 10/1.2 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";

Prescrizioni

2. La valutazione dell'azione sismica di progetto dovrà essere svolta seguendo i criteri esposti dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009.

